

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

CODICE ETICO

I) PREMESSA

Art. 1 - La Federazione Ciclistica Italiana

La Federazione Ciclistica Italiana – di seguito denominata F.C.I. -, costituita per lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport ciclistico su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme e manifestazioni nonché per la formazione di atleti e tecnici, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato anche ai sensi del D.lgs. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine svolge, anche, attività ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni immobiliari e di fornitura di beni e servizi.

La stessa aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.

Art. 2 - Codice etico

Il presente Codice etico individua i valori che costituiscono l'etica federale e reca una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano presso la F.C.I., nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nella organizzazione federale.

Specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza previsti per i dipendenti e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori di imparzialità, riservatezza e trasparenza.

Il Codice etico costituisce presupposto e riferimento del modello organizzativo adottato dalla F.C.I., secondo quanto previsto dal d.l. n. 231/2001.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il Codice etico si applica agli amministratori e a tutti i dipendenti, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo, o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio ed alle persone autorizzate a frequentare gli uffici per effettuare studi e ricerche.

Il Codice si applica, altresì, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Federazione ed a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

Art. 4 - Natura delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel Codice di comportamento etico integrano le leggi civili e penali, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede ai quali tutti i cittadini sono tenuti.

Per quanto riguarda i dipendenti il rispetto della presente normativa è parte integrante delle obbligazioni contrattuali, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del codice civile e degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 5 – Conoscenza ed osservanza del Codice etico

Copia del presente Codice etico è pubblicata sul sito federale e sul Mondo del Ciclismo, Organo Ufficiale della Federazione ed è consegnata ad ogni componente del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei conti; viene altresì distribuita a tutti i dipendenti

(F.C.I. e CONI servizi s.p.a.) ed è portata a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

I soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a conoscere il contenuto del Codice etico, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. In caso di dubbio su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al Segretario Generale della F.C.I. o la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'organo federale del quale si è componente.

II) PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Conformità a leggi e regolamenti e politica federale

Tutte le attività federali devono essere espletate in conformità alla legge e secondo la normativa federale. I comportamenti posti in essere devono essere ispirati alla massima correttezza dal punto di vista gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei riscontri contabili.

La F.C.I., riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini sportivi, opera, altresì, nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività quale unica rappresentante in Italia del movimento ciclistico, in armonia con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della U.C.I.

Gli amministratori ed i dipendenti, nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi nel quale la medesima opera.

La F.C.I. non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati politici, organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

Art. 7 - Regole di comportamento

Tutti gli operatori aderenti alla F.C.I. devono essere a conoscenza delle normative che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei consequenziali comportamenti.

Nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza trasparenza e reciproco rispetto.

Non si deve omettere o posticipare un atto federale per interessi personali.

Nelle relazioni con l'esterno, nell'ambito delle attività federali sono libere le dichiarazioni tecniche e quelle rilasciate dai rappresentanti federali eletti, mentre sono oggetto di autorizzazione da parte della Federazione, tutte quelle dichiarazioni fatte per nome e per conto della stessa.

Informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per rapporti professionali o per ragioni di ufficio, non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Segretario Generale della F.C.I. o dell'organo federale del quale si è componente.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Art. 8 - Doveri di imparzialità

Tutti gli operatori aderenti alla F.C.I. devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la F.C.I..

Devono astenersi dall'effettuare pressioni indebite e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa all'interno della

F.C.I., devono informare il Segretario Generale della F.C.I. o l'organo federale del quale sono componenti.

Art. 9 - Dovere di riservatezza

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto della F.C.I. sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che abbiano carattere di riservatezza, salvo specifica autorizzazione e nei casi previsti dal legislatore.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dal legislatore ed in conformità alle prescrizioni interne.

E' necessario acquisire e trattare solo dati necessari per le finalità dell'ufficio di appartenenza ed in diretta connessione con le proprie funzioni e prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

Art. 10 - Rapporti con la stampa

Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della F.C.I., salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del responsabile dell'ufficio di appartenenza o dell'organo federale di appartenenza.

Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della F.C.I..

Art. 11 - Conflitto di interessi

E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.

E' necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità; parimenti, in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione.

Nei casi di cui al presente articolo, gli interessati devono informare tempestivamente il Segretario Generale della F.C.I. o l'organo federale del quale sono componenti.

Fermo il diritto di associazione ed il diritto di adesione a partiti politici e sindacali, il soggetto in caso di adesione ad associazioni, circoli od altri organismi o culti di qualsiasi natura, i cui indirizzi possono influenzare lo svolgimento delle funzioni di ufficio, deve darne comunicazione alla Federazione.

Art. 12- Attività collaterali

Non è consentito svolgere attività che possano ledere l'immagine della F.C.I. o che contrastino con i doveri di ufficio o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla Federazione.

Le strutture ed i beni della Federazione Ciclistica Italiana devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate.

Art. 13 - Regali e benefici

Non è consentito accettare doni, beni ed altre utilità in relazione a rapporti esterni, anche di natura privata, connessi al proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso la F.C.I., con eccezione dei regali di modico valore.

Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità eccedenti un modico valore o si ricevano pressioni illegittime, è necessario dare tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Non si devono offrire, in alcun modo o forma, doni, beni ed altre utilità, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali vengono posti in essere rapporti connessi all'espletamento delle funzioni assegnate.

III) RISORSE UMANE

Art. 14 - Selezione del personale

La selezione del personale dipendente e quella dei collaboratori esterni è effettuata senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza, di professionalità e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Art. 15 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto ed al momento della costituzione del rapporto di lavoro l'interessato riceve tutte le informazioni relative alle funzioni e mansioni da svolgere, agli elementi normativi e retributivi.

Art. 16 - Gestione e formazione del personale

Nella gestione del personale viene evitata qualsiasi forma di discriminazione e viene garantita pari opportunità. Le decisioni prese sono basate sui profili posseduti, sulle competenze e su considerazioni di merito.

Viene, altresì, contrastato qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo, affinché l'autorità venga esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.

Art. 17 - Formazione e sviluppo del personale

Il personale è un fattore indispensabile per salvaguardare ed accrescere il valore della Federazione.

Vengono, quindi, previsti specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze da parte di ciascun addetto; per quanto riguarda i dirigenti ed i responsabili di funzioni, gli stessi utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.

IV) RAPPORTI CON FORNITORI ED OPERATORI ECONOMICI

Art. 18 - Condotta negli acquisti di beni e servizi

La selezione dei fornitori, l'acquisto di beni e servizi, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo la legislazione in vigore e secondo le procedure interne, nel rispetto dei principi previsti nel presente Codice etico e della normativa vigente.

In particolare: non viene precluso ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, assicurando ad ogni gara una concorrenza sufficiente (considerando almeno nella selezione del fornitore tre imprese) ed adottando nella scelta criteri oggettivi e documentabili; viene, inoltre, garantita la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto mediante un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate, la conservazione dei documenti ufficiali di gara e di quelli contrattuali per i periodi stabili dalla normativa vigente e dalle procedure interne di acquisto.

Art. 19 - Comportamento delle ditte concorrenti ed appaltatrici

Le ditte concorrenti o appaltatrici nei rapporti con la F.C.I. e suoi aderenti devono agire nel rispetto dei principi di buona fede, di correttezza professionale e lealtà nei confronti

delle altre ditte; deve astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare "le norme per la tutela della concorrenza e del mercato", contenute nella legge n. 287/1990.

Dovrà segnalare alla F.C.I. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità nelle fasi di svolgimento della gara e durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato; deve, altresì, segnalare qualsiasi richiesta anomala da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le relative decisioni inerenti alla gara od al contratto ed alla sua esecuzione.

Art. 20 - Comportamento del dipendente, del collaboratore a vario titolo

Il dipendente o collaboratore assicura la parità di trattamento tra le imprese interessate, non ritarda nelle forniture dei beni e servizi né affida ad altri dipendenti lo svolgimento delle proprie attività.

Non utilizza per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e mantiene la massima riservatezza sui procedimenti di gara e sui nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.

Mantiene una posizione di indipendenza, al fine di prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e si astiene dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Informa il dirigente della propria partecipazione ad organismi i cui interessi siano connessi all'attività gestionale dell'ufficio.

Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti entro il quarto grado o di conviventi ed in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

Non accetta da soggetti che non siano la F.C.I. retribuzioni od altre prestazioni cui è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio, né accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso forniture od appalti della F.C.I. o ne abbiano avuto nel biennio precedente.

Art. 21 - Doveri del dirigente

Tutti gli obblighi previsti per i dipendenti o collaboratori devono essere osservati dai dirigenti, i quali sono tenuti, altresì, a vigilare sull'operato dei dipendenti o collaboratori ed a collaborare attivamente ai controlli disposti dal CONI e dalla F.C.I., dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria.

V) – SICUREZZA E SALUTE

Art. 22 - Sicurezza e salute.

E' Impegno costante e prioritario della F.C.I. la prevenzione dei rischi, la tutela della salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività federali nonché la tutela dell'ambiente.

VI) MECCANISMI DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 23 - Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio

Con riferimento alle notizie di possibile violazione delle norme contenute nel Codice etico, ciascuno dovrà rivolgersi al responsabile dell'organo federale di appartenenza o del settore organizzativo al quale è componente, e qualora ciò non fosse possibile, per motivi di opportunità, al Segretario Generale o al Presidente.

La F.C.I. garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni del Codice Etico, ed a seguito della segnalazione le stesse faranno tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie. Nel caso in cui il Segretario Generale sia direttamente interessato ne riferisce al Presidente; mentre un componente del Consiglio Direttivo

Federale ne informa il Consiglio stesso ed un componente del Collegio dei Revisori dei conti ne informa il Collegio stesso. La F.C.I. facilita ed accerta il rispetto del Codice etico da parte dei destinatari e ne promuove la conoscenza.

La violazione dei principi fissati nel presente codice compromette il rapporto fiduciario tra F.C.I. ed i propri amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e sarà perseguita dalla F.C.I. con tempestività attraverso provvedimenti disciplinari adeguati.

La F.C.I. a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti con soggetti che non operino nel rispetto della normativa vigente e secondo i valori e principi previsti dal Codice etico.

L'organo di controllo interno, di cui al Modello organizzativo adottato ai sensi del dlgs n. 231/2001, ha il compito di verificare la notizia di violazione del Codice etico; ha, altresì, facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice etico, anche sulla base delle segnalazioni ricevute ed in caso di violazione di significativa rilevanza sottopone la fattispecie ai soggetti competenti per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.